

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Domanda di reintegrazione nel possesso esclusivo che viene mutata in compossesso: non è domanda nuova.

Non si ha mutamento della domanda, né vizio di ultrapetizione, quando, chiestasi la reintegrazione nel possesso esclusivo dell'immobile, la reintegra venga poi chiesta od accordata all'attore per essere, anziché possessore esclusivo, semplicemente compossessore, in quanto il fatto costitutivo dell'azione resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione, ed in quanto non può ritenersi inibito al giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto che si traducono sostanzialmente in possesso.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.6.2014, n. 13415

...omissis...

1.- Con il primo motivo del proposto ricorso si censura il vizio di "violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1168 e 1170 c.c. e 183, 189, 345 c.p.c. in relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - 5. Vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia". Viene proposto il seguente testuale quesito di diritto: "la specifica deduzione in seno al ricorso introduttivo della violazione di una situazione possessoria corrispondente al diritto di proprietà esclusiva di un terreno, non consente, nel corso del giudizio ad istruttoria chiusa, in sede di precisazione delle conclusioni, la introduzione di una nuova "causa petendi" di violazione di una situazione di compossesso corrispondente al diritto di comproprietà sul muro di confine, in quanto da luogo ad una inammissibile mutatio libelli preclusa da norme procedurali e fondata sulla con titolarità di possessi simultanei sullo stesso bene ; per cui la sua proposizione deve essere rilevata, anche di ufficio, in ogni fase e grado di giudizio". Parte ricorrente lamenta, in sostanza, la pretesa mutatio della causa petendi fondata sul compossesso del muro di confine rispetto a quella originaria basata sul possesso esclusivo di una parte del terreno al confine.

Nella fattispecie non ricorre la lamentata inammissibile introduzione di una nuova causa petendi, giacchè l'individuazione del fatto costitutivo dell'azione, sia esso fondato sul possesso o sul compossesso (e sull'enunciazione di uno dei due di seguito all'altro) non comporta mutamento della domanda. Infatti, secondo noto orientamento oggi confermato, "non si ha mutamento della domanda nè vizio di ultrapetizione quando, chiestasi la reintegrazione nel possesso esclusivo dell'immobile, la reintegra venga poi chiesta o accordata all'attore per essere, anzichè possessore esclusivo, semplicemente compossessore, in quanto il fatto costitutivo dell'azione resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione ed in quanto non può ritenersi inibito al Giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere anzichè una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto che si traducono sostanzialmente in possesso" (Cass., Sent. Sez. 2 23 aprile 1964, n. 984). Il motivo in esame deve, quindi, essere rigettato.

2.- Con il secondo motivo parte ricorrente deduce il vizio di "violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 - Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso del giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5".

In proposito si sottopone al vaglio di questa Corte il seguente testuale quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: "il vizio di ultra petizione è riscontrabile anche quando il giudice pronunci oltre i limiti della domanda, attribuendo alla parte un bene della vita di minore consistenza perchè quantitativamente e qualitativamente modificato". Parte ricorrente appare sostanzialmente lamentarsi del vizio di ultrapetizione dell'impugnata sentenza che ha riconosciuto il compossesso del muro per cui è causa a fronte di una domanda di manutenzione e/o spoglio nel possesso di tratti di terreno.

Il motivo, quanto al proposto, quesito è generico ed infondato: la sentenza impugnata ha affermato che la domanda del M. aveva ad oggetto l'"invasione del muro di confine (che egli assumeva, almeno in determinati tratti, essere suo esclusivo) e di altro terreno" ed il riconoscimento del compossesso del muro costituiva una riduzione quantitativa e non qualitativa della tutela richiesta.

Il motivo deve, quindi, essere respinto.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si deduce il vizio di "violazione e falsa

applicazione degli artt. 880, 1140, 2697, 2712 e 2729 c.c. e artt. 61, 112, 115, 116 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame - motivazione apodittica degli atti processuali.

Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

Al riguardo si formula il seguente testuale quesito di diritto:

" incorre nel vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione il giudice di merito che da un lato affermi la mancanza di una istruttoria completa ed esaustiva e dall'altra respinga la richiesta di un supplemento di indagine tecnica diretta a colmare le deficienze rilevate e precisare e chiarire le circostanze oggetto del mandato affidatogli dal giudice".

Il motivo, nel suo complesso, manca della prescritta e dovuta individuazione e precisa indicazione di un adeguato momento di sintesi.

Il quesito non attiene e non è pertinente rispetto alle violazioni denunciate ed il motivo è, altresì, infondato data la motivazione logica ed immune da vizi dell'impugnata decisione.

Quest'ultima ha condiviso quanto affermato dalla C.T.U. (neppure oggetto di adeguata contestazione nel corso del giudizio) circa la sostanziale coincidenza del sito di allocazione del muro con il confine catastale.

Il motivo in esame deve, quindi, ritenersi non accoglibile.

4.- Con il quarto motivo del proposto ricorso si prospetta il vizio di "violazione e falsa applicazione degli artt. 880, 885, 1168 e 1170 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5".

Viene, in proposito, formulato il seguente testuale quesito di diritto:

"l'art. 885 c.c. nel determinare il godimento del bene comune, non consente la tutela dell'azione di manutenzione nei confronti del compossessore che colloca una ringhiera sulla parte sommitale del muro comune allo scopo di garantire la sicurezza ed incolumità del proprio immobile, in quanto non comprime il godimento del compossessore, ne diminuisce la funzione economico-sociale del bene posseduto".

Il motivo è infondato.

La realizzazione di una rete non rientra nelle previsioni dell'art. 885 c.c. e la realizzazione della stessa, includendo l'intero spessore del muro, costituiva atto idoneo a trasformare il compossesso in possesso esclusivo.

Il motivo va, quindi, rigettato.

5.- Alla stregua di quanto esposto ed affermato il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto, si determinano così come da dispositivo.

p.q.m.

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio determinate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2014